

LE NUOVE FATTISPECIE CORRUTTIVE (*)

di Giuseppe Pignatone

1. È innanzi tutto necessaria una precisazione. Questo intervento non pretende di esaminare da un punto di vista tecnico le fattispecie corruttive dopo le novità legislative del 2012 e i ripetuti interventi della Cassazione; vuole più semplicemente proporre alcune riflessioni alla luce dell'esperienza concreta di questi anni, soprattutto, come è logico, di quella romana.

Proprio questa esperienza conferma che la "cifra nera" dei reati di corruzione rimane molto alta.

Le denunce sono pressoché tutte assolutamente generiche (a parte quelle anonime, che vengono immediatamente archiviate in via amministrativa), e questo nonostante che le poche volte in cui è stata presentata una denuncia minimamente circostanziata le indagini si siano concluse in tempi brevissimi con esito positivo e con l'arresto del responsabile per i reati di cui all'art. 317 o 319 *quater* c.p.

Buona parte dei procedimenti per corruzione ha origine dunque in altro modo: da intercettazioni disposte per altri reati o dall'analisi di flussi finanziari illegali ricostruiti nell'ambito di altri procedimenti.

Apro qui un'altra parentesi per dire che naturalmente non sappiamo quale sia l'importo complessivo della corruzione (la cifra di 60 miliardi indicata alcuni anni fa era solo una risposta data a un giornalista senza alcuna base concreta). Anche le graduatorie tra i vari Paesi mi lasciano perplesso; restando ai Paesi europei, e tralasciando i fattori storici, non si può dimenticare, analizzando queste statistiche e queste graduatorie basate sulla corruzione percepita, l'incidenza che ha l'obbligatorietà dell'azione penale; l'indipendenza della magistratura, anche requirente; l'attenzione che i mass media riservano in Italia, forse più che altrove, alla cronaca giudiziaria; un sistema processuale basato su tre gradi di giudizio che, inevitabilmente, moltiplica la possibilità di decisioni diverse o addirittura contraddittorie e che ha reso finora estremamente elevato il rischio della prescrizione.

Per capire quanto sia difficile questo confronto accenno a due fatti. Il primo è la notizia di qualche tempo fa secondo cui un famoso calciatore tedesco, condannato in primo grado a tre anni di reclusione per evasione fiscale, non potendo resistere alla riprovazione sociale, ha rinunciato all'appello e si è presentato egli stesso alle porte del

(*) Il contributo riproduce la relazione svolta in occasione del convegno *Il volto attuale della corruzione e le strategie di contrasto tra diritto vivente e prospettive di riforma* (Università di Firenze, 22 marzo 2018).

carcere (che in Italia non gli avrebbe aperto, dato che l'esecuzione della pena definitiva fino a quattro anni¹ è automaticamente sospesa a norma dell'art. 656 c.p.p.).

Il secondo fatto da considerare è che il numero dei detenuti per *white collars crimes* in Italia è pari a circa un decimo della media europea (rispettivamente lo 0,6% e il 5,6% della popolazione carceraria)².

Tornando all'esperienza romana, i reati di concussione accertati sono pochissimi; è forse indicativo che alcuni di questi casi non hanno come oggetto la richiesta di denaro (in questo caso è più facile che si realizzi quell'anomala convergenza di interessi che può integrare la fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p.), ma piuttosto di altra utilità: per esempio, un docente universitario che richiede a un suo allievo di rinunciare a proporre ricorso avverso l'esito del concorso con la minaccia della distruzione della sua carriera o l'amministratore di un Ente pubblico che, con analoga minaccia, chiede a un dipendente di non presentare denuncia per gravi fatti da lui accertati.

2. Ma passiamo ad alcune riflessioni sulle fattispecie di corruzione.

Il termine di paragone da cui partono le analisi di questo tipo è il fenomeno di "tangentopoli" con la sua caratteristica di essere basato sui rapporti diretti al massimo livello politico-amministrativo da un lato e imprenditoriale dall'altro, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di finanziamento dei partiti (per somme assai rilevanti). In tale contesto si realizzavano poi illeciti gravissimi in relazione alla concessione ed esecuzione di appalti di opere e servizi pubblici.

E possiamo anche ricordare che negli stessi anni di Tangentopoli in Sicilia si realizzava il c.d. "tavolino", termine usato per indicare il fatto che l'aggiudicazione (e non la mera esecuzione) dei grandi appalti di opere pubbliche veniva decisa con l'accordo di politici, imprenditori, burocrati e mafiosi; ed erano proprio questi ultimi a controllare il "gioco" e ad assicurare il rispetto delle intese stipulate, se necessario anche con il ricorso alla violenza.

È chiaro che oggi questo sistema non esiste più. Sono cambiate le condizioni oggettive: non esistono più i grandi partiti della c.d. Prima Repubblica e tanto meno il sistema accentrato di finanziamento e gestione che li caratterizzava; i centri di spesa si sono moltiplicati all'infinito, specie dopo il decentramento voluto dalla Riforma del Titolo V della Costituzione (2001); la crisi economica ha ridotto di molto i grandi appalti; è cambiata la strategia delle mafie e così via.

Ma a parte paragoni sempre necessariamente approssimativi, e ferma restando la presunzione di non colpevolezza degli indagati nei processi cui farò riferimento, può essere utile un accenno a che cosa ci fanno intravedere oggi le indagini con la consapevolezza, che è appena il caso di ribadire, che esse ci rivelano soltanto quella

¹ In virtù della recentissima sentenza della Corte Costituzionale 41/2018.

² G.A. STELLA, *Reati dei colletti bianchi: solo 230 sono in carcere*, in *Il Corriere della Sera*, 15 febbraio 2015.

che, con una metafora abusata, possiamo definire la punta dell'iceberg, la cui reale entità e configurazione possiamo delineare solo con inevitabile approssimazione.

In primo luogo c'è una "corruzione pulviscolare", quella che qualcuno ha definito il rumore di fondo della corruzione: una miriade di fatti, anche di minima entità, basati sullo scambio di somme anche modeste con condotte o omissioni del pubblico ufficiale che costituiscono a loro volta quasi una *routine*.

Si pensi alla tolleranza del piccolo abuso edilizio, all'invasione del suolo pubblico, al rilascio di una autorizzazione di scarso rilievo e così via.

Per strappare un sorriso amaro: in un paesino della provincia di Reggio Calabria due agenti di polizia giudiziaria che avevano rivelato a un mafioso l'esistenza di una microspia erano stati ricompensati con un fascio di carciofi.

Di solito questa corruzione pulviscolare è costituita dall'incontro tra soggetti che occupano ruoli burocratici medio-bassi e interlocutori privati dal modesto potere di acquisto. Essa è favorita dalla cattiva amministrazione che rende più difficili i controlli dei processi decisionali, allunga i tempi di risposta e riduce la qualità dei servizi prestati. Almeno di regola questo tipo di corruzione vede un ridotto numero di partecipi, forti legami fiduciari, limitata capacità espansiva.

Naturalmente questo rapporto corruttivo che definirei "classico", un "*do ut des*" senza intermediari, può anche avere ad oggetto somme molto più rilevanti e atti e provvedimenti del pubblico ufficiali molto più significativi.

Un imprenditore romano ha raccontato (avendo cura che si trattasse di reati già prescritti o sull'orlo della prescrizione) di avere pagato praticamente ogni persona che aveva avuto un ruolo, anche minimo nella trattazione delle pratiche che gli interessavano: dai 50 euro dati al commesso per portare il fascicolo da una stanza all'altra, ai mobili regalati al geometra che per primo l'aveva esaminata, fino alle grosse somme versate al dirigente che aveva il potere decisionale.

3. Di regola però, quando gli interessi in gioco sono più rilevanti, assistiamo a fenomeni più complessi che uno dei maggiori studiosi italiani ha definito, da un punto di vista sociologico, di "corruzione sistemica" (in cui prevalgono modelli non pianificati di regolazione delle attività dei partecipanti) e di "corruzione organizzata", nella quale vi è un riconoscibile centro di autorità che ricopre il ruolo di garante dell'adempimento dei patti di corruzione e di rispetto delle corrispondenti norme di comportamento grazie alla sua capacità di risolvere dispute e comminare sanzioni così da assicurare ordine, prevedibilità, stabilità nei rapporti. Il garante può essere di volta in volta, in questa analisi sociologica³, un partito politico, un clan politico-burocratico, un alto funzionario, un imprenditore o un cartello di imprenditori, un mediatore o un faccendiere o – infine – un boss mafioso o, più genericamente, un'organizzazione criminale.

³ A. VANNUCCI, *Come cambia la corruzione in Italia: pulviscolare, sistemica, organizzata*, in *Atlante della corruzione*, Rubettino, 2017, p. 43.

Nell'un caso e nell'altro caratteristica fondamentale è la natura non occasionale né isolata degli episodi; tale natura è invece tendenzialmente stabile, con carattere seriale e con il consolidarsi di una serie estesa e ramificata di relazioni informali, e a volte illegali, tra una pluralità di attori che operano in settori diversi.

È quella che, scusandomi per l'autocitazione, ho definito una volta la *"deprimente quotidianità della corruzione"*, commentando le immagini di una dirigente di un'Azienda a carattere pubblicistico che teneva la borsa aperta sulla scrivania perché gli imprenditori che andavano a parlare delle loro pratiche vi mettessero, senza che lei dicesse una parola, le buste con il denaro.

Del resto la donna in un'altra conversazione intercettata affermava *"Non c'è un imprenditore che possa dire che non ha pagato per avere l'aggiudicazione di una gara"*.

Comportamenti e affermazioni simili emergono dalle altre indagini svolte in varie parti d'Italia (per brevità cito solo Grandi Eventi, EXPO, MOSE, Mondo di Mezzo).

In quest'ultima indagine, per esempio, è emerso che tutta una serie di esponenti politici a livello comunale erano a *"libro paga"* per somme assai modeste (anche solo 1000 euro al mese), ma costanti nel tempo.

Ma la bustarella messa nella borsetta della dirigente è un caso limite di estrema semplificazione del rapporto.

In quella che abbiamo definito corruzione sistemica o organizzata si moltiplicano gli attori: da un lato per controllare ogni singolo passaggio (politico, burocratico, imprenditoriale) che porta dal finanziamento alla realizzazione dell'opera, dall'altro per la necessità di interporre tra i protagonisti principali altri soggetti (in primis, i c.d. faccendieri) che non solo evitano i contatti diretti, ma apportano anche un loro specifico contributo, fatto di relazioni e di *know-how* delle questioni via via più complesse che una legislazione ed una prassi sempre più confuse e contraddittorie oggi pongono.

È triste ma doveroso, credo, rilevare che in questi schemi si trovano sempre più spesso anche magistrati (amministrativi, contabili e ordinari), anche perché sempre più di frequente questioni importantissime sul piano economico vengono decise in sede giurisdizionale (questo peraltro è un fenomeno che caratterizza oggi tutte le società occidentali).

Peraltro va rilevato che la norma dell'art. 319 *ter* c.p. richiede, ovviamente, solo l'accertamento del nesso tra erogazione del denaro o altra utilità e l'atto compiuto o la funzione esercitata, non potendo essere sottoposta a sindacato la bontà della decisione assunta; essa inoltre si applica anche agli altri protagonisti del processo: per esempio, testimoni, periti e consulenti tecnici.

E a questo proposito va invece rilevato un vero e proprio *"buco nero"* in un passaggio decisivo di moltissime controversie relative all'aggiudicazione ed all'esecuzione di opere e servizi pubblici, anche di importo relevantissimo. Mi riferisco ai giudizi arbitrali; infatti gli arbitri, come prescrive l'art. 813 c.p.c., modificato dal d.lgs. 40/2006, non sono né pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio e quindi

le loro condotte e quelle degli altri protagonisti della procedura, *in primis* i consulenti tecnici, non sono sanzionabili, se del caso, a norma degli artt. 317 ss. del codice penale⁴, pur se di una forma di giudizio si tratta e il lodo «*ha gli stessi effetti della sentenza*» (art. 1 co. 3 d.l. 132/2014, sulla riforma del processo civile); mi permetto qui di esprimere dubbi sulla legittimità costituzionale di questa disciplina.

4. Ho detto prima che si moltiplicano i protagonisti della corruzione; specularmente si moltiplicano anche gli schemi formali che nascondono il pagamento della corruzione: fatture per operazioni inesistenti, incarichi di consulenza del tutto inutili, o addirittura solo formali, società-fantasma, versamenti estero su estero, ricorso ai contanti.

Questa moltiplicazione dei diaframmi fra il decisore pubblico e il corruttore è una delle caratteristiche di questi anni. Sempre più di frequente non c'è alcun nesso, né logico né – tanto meno – documentale, tra chi eroga il denaro o altra utilità prezzo della corruzione, il titolare dell'interesse che decide l'erogazione e il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che ne beneficia.

Tutto questo crea naturalmente notevoli problemi sul piano probatorio ma a volte anche su quello strettamente giuridico.

Non sempre agevole, per esempio, è l'inquadramento della figura del c.d. faccendiere, che di regola è emanazione della figura politica che esprime il decisore pubblico, spesso a livello apicale, e che proprio su questo decisore pubblico ha, in sostanza, potere di influenza in forza dell'investitura politica; per altro verso il faccendiere è molto spesso anche colui che percepisce dai privati le somme di denaro che poi provvede a ridistribuire.

In sostanza il faccendiere non è un pubblico ufficiale perché non è titolare di un *munus* pubblico; non è un politico né è espressione di articolazione politica; non è infine un lobbista in senso tecnico perché non è espressione di interessi privati che premono sul decisore pubblico.

Di fronte a questa figura così particolare, ma che di fatto ha spesso un ruolo decisivo nella catena corruttiva, la soluzione più logica è quella di configurare il concorso nel reato di corruzione con l'*intraneus* alla Pubblica Amministrazione (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Occorre però in questo caso provare il concorso sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo: dunque, da un lato, il rapporto necessario tra l'erogazione di utilità e la condotta rilevante sul piano pubblicistico e, dall'altro, la consapevolezza di un *intraneus* di porre in essere una condotta perché altri percepiscano una remunerazione.

Un'ulteriore difficoltà, sul piano della prova, si incontra se non vi è certezza sulla circostanza che l'*intraneus* fosse consapevole dell'illecita erogazione e, invece, è dimostrato che egli ha subito una pressione politica, che può spiegare la sua condotta anche a prescindere da un fatto corruttivo.

⁴ Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 5901.

La prova è ovviamente ancora più difficile da raggiungere se l'*intraneus* non è identificato.

Altre volte le particolarità del caso concreto possono portare a configurare la condotta del faccendiere sotto il paradigma del funzionario di fatto (cioè di colui il quale con il consenso, almeno tacito, della Pubblica Amministrazione viene adibito allo svolgimento della funzione e del servizio pubblico), o dell'estortore (nei casi, poco frequenti, in cui, facendo leva sulla altrui consapevolezza dei suoi rapporti con il decisore pubblico, il faccendiere ottenga denaro con la minaccia di danni che deriverebbero appunto dall'attività di quel decisore, da lui influenzato); ancor più di rado si può configurare un'ipotesi di illecito finanziamento ai partiti.

Altre volte ancora la condotta del faccendiere può invece integrare la fattispecie dell'art. 346 *bis* c.p. (traffico di influenze illecite) ovvero quelle degli artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) o 353 *bis* c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

5. Queste considerazioni ci portano a mettere in rilievo che nella corruzione sistemica e in quella organizzata diventa decisivo, dal punto di vista giuridico, ricostruire le condotte dei singoli e, di conseguenza, i delitti configurabili a carico di ognuno di loro (a parte l'eventuale responsabilità per il reato associativo).

Basti pensare che, accanto alla fattispecie corruttiva in senso stretto, che costituisce il fulcro del fenomeno criminoso, si possono configurare, oltre quello già indicati, i reati di emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, di riciclaggio e auto riciclaggio, di turbativa d'asta (nelle due fattispecie previste dagli artt. 353 e 353 *bis* c.p.), le rivelazioni di segreti di ufficio, gli abusi di ufficio e così via.

Abbiamo detto che oggi sempre più spesso accanto alla 'banale' corruzione basata sullo scambio immediato denaro/atto del pubblico ufficiale, riscontriamo schemi molto più articolati in cui «*non c'è più la diretta corrispondenza tra corruttore e beneficiario dell'illegalità politico-amministrativa ... perché la corruzione non è più connessa a singole attività amministrative, ma programmaticamente utilizzata da gruppi affaristici come strumento di potere*»⁵.

In sostanza, accanto alle forme più semplici e quasi banali dello scambio tra atto del pubblico ufficiale e denaro o altre utilità, la corruzione «*è sempre più radicata in reti di affari e connessa a forme strutturate di criminalità di tipo economico e spesso anche mafioso*»⁶.

Si capisce così, restando sul piano propriamente giuridico, perché non si possa oggi parlare di corruzione senza fare riferimento anche ai reati associativi.

E infatti nell'ultimo decennio i delitti di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. sono stati contestati quasi nel 45% dei casi presi in esame da una ricerca basata sulle sentenze

⁵ F. IPPOLITO, *Il quadro delle norme incriminatrici. Nuove ipotesi criminose e nuove linee di confine*, Scuola Superiore della Magistratura, 1 luglio 2014, p. 1 del dattiloscritto.

⁶ R. SCIARRONE, *Il Mondo di mezzo e l'area grigia*, in *il Mulino - la rivista online*, 31 luglio 2017.

della Corte di Cassazione e relative a casi di corruzione che hanno coinvolto direttamente soggetti detentori di cariche politico-amministrative a livello locale, regionale e nazionale⁷. In questi casi il politico o in genere il pubblico ufficiale, non è più la controparte del corruttore; tutti vanno nella stessa direzione e lavorano per uno scopo comune, come dimostrano le figure dei facilitatori e dei pubblici ufficiali a libro paga: l'accrescimento di ricchezza e/o di potere a danno del pubblico. Il danno si può concretizzare sia sotto il profilo più semplice diretto dell'erogazione e dello sperpero del pubblico denaro, sia con l'incidenza negativa sulla quantità e qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e delle opere da essa realizzate, giungendo nei casi più gravi ad alterare i criteri di scelta, privilegiando quelle più lucrose a scapito di quelle più utili per la collettività.

6. Siamo giunti alla parte finale della nostra riflessione: quella dei rapporti tra mafia e corruzione.

Dico subito che questa analisi prescinde, salvo quanto si dirà alla fine, dall'indagine romana "Mondo di mezzo" il cui percorso giudiziario non si è ancora esaurito.

Il punto di partenza può essere la constatazione del ricorso sempre più frequente da parte delle organizzazioni mafiose ai metodi corruttivi/collusivi piuttosto che alla violenza, fermo restando che mafia e corruzione sono due cose diverse e non necessariamente dove c'è l'una c'è anche l'altra.

In realtà, questo elemento non è affatto nuovo ed anzi il ricorso alla corruzione è connaturale all'essenza stessa della mafia. Basta ricordare quello che nel 1876 scriveva Leopoldo Franchetti, nella sua "Inchiesta in Sicilia": *«la mafia non ha bisogno di adoperare attualmente la violenza e l'intimidazione diretta se non nel minimo numero di casi in cui usa la sua autorità. Essa ha ormai relazioni e interessi così molteplici e variate con tutte le parti della popolazione, sono tanto numerose le persone a lei obbligate per la riconoscenza o per la speranza nei suoi servizi che essa ha ormai infiniti mezzi di influire al di fuori della violenza per quanto la sua esistenza si fondi su questo»* (par. 57).

Certo, Franchetti parlava della Sicilia, e in specie della Palermo, del 1876, un ambiente impregnato di mafia in cui ognuno sapeva benissimo chi era il suo interlocutore.

Oggi, invece, le indagini dimostrano che le mafie ricorrono sempre più frequentemente a metodi collusivi/corruttivi senza che per questo il corrotto/colluso debba necessariamente fare parte dell'associazione. In questo modo le mafie si adeguano, ancora una volta, all'evoluzione economica e sociale del nostro Paese caratterizzata, ormai da molti anni, dalla fine del periodo di espansione dell'economia e dall'aumento generalizzato, e a volte sistemico, della corruzione.

Le mafie hanno compreso che il ricorso alla violenza, a cui naturalmente non hanno rinunciato e la cui disponibilità costituisce il loro stesso *dna*, deve essere limitato

⁷ R. SCIARRONE, op. cit.

al minimo indispensabile dato che rischia di essere controproducente perché determina la reazione dello Stato e della società civile.

E questo sia al Sud, come dimostra la crisi di Cosa nostra siciliana dopo la reazione statale seguita alle stragi del 1992/1993, sia al Centro-Nord dove la penetrazione delle organizzazioni mafiose, e in particolare della *'ndrangheta*, è stata certamente agevolata da un ricorso limitato alla violenza, così che ancora molti possono negare che in quelle regioni esiste un "problema mafia" e così che altri, come ha osservato il prof. Ciconte in un saggio sulla cultura imprenditoriale nel Nord Italia, possono ritenere che *«l'intervento dei mafiosi è un costo»* e che esso *«viene considerato un affare commerciale come un altro, senza badare alle conseguenze e senza un minimo di etica che pure dovrebbe avere come operatore economico»*⁸; lo studioso aggiunge poi, sempre sulla base di risultanze di indagine, che questi imprenditori ricorrono prima alla corruzione e poi alla *'ndrangheta*.

Questi rapporti tra mafiosi e non mafiosi sono ormai usualmente indicati con il termine di area grigia.

In un recente saggio, il sociologo Rocco Sciarrone ha indicato come caratteristica tipica dell'area grigia la coesistenza di comportamenti legali e illegali e ha parlato di *«situazioni di vera e propria 'con-fusione' per cui diventa difficile distinguere l'imprenditore buono da quello cattivo, i politici e i funzionari onesti da quelli corrotti, in una crescente commistione di ruoli, competenze e interessi. Questa confusione è una caratteristica strutturale dell'area grigia, ciò che ne permette la riproduzione e l'espansione. Bisogna tenere conto che essa, dopo avere assunto una specifica configurazione, tende ad acquisire una sua autonomia e a funzionare quasi in modo inerziale, ossia per forza propria, quella che le deriva dalle reti di relazioni che la costituiscono»*.

Lo stesso studioso definisce l'area grigia come una nebulosa, dai confini mobili e variabili, ma che *«ha una sua solida consistenza, cementata da una ferrea logica degli affari»* che è di gran lunga prevalente sulla logica dell'appartenenza propria delle mafie tradizionali (i legami di sangue, i rituali di affiliazione, i locali della *'ndrangheta* e così via dicendo). *«I mafiosi stanno dentro l'area grigia insieme ad altri attori (politici, imprenditori, professionisti, funzionari pubblici), perseguendo interessi diversi ma complementari, in reti di relazioni a geometria variabile, permeate dalla logica dello scambio collusivo-corruttivo»*⁹.

In questa logica il mafioso, contrariamente a quanto comunemente si crede, non tende a escludere o comunque a schiacciare gli altri soggetti; peraltro egli non potrebbe fare a meno delle loro competenze e delle loro posizioni funzionali. Adottando il linguaggio della teoria dei giochi, si potrebbe dire che siamo davanti a un gioco non a somma zero, ma a somma positiva in cui tutti coloro che fanno parte di queste reti corruttive/collusive, e a volte mafiose, guadagnano qualcosa a danno di chi è ad esse estraneo.

⁸ E. CICONTE, in *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. IV, Rubettino, 2016.

⁹ R. SCIARRONE, op. cit.

Queste reti corruttive così estese e articolate sono particolarmente pericolose nella fase attuale di debolezza della politica, perché non si limitano a ottenere specifiche decisioni in cambio di denaro ma, finanziando direttamente o indirettamente (per esempio, tramite associazioni e Fondazioni) gruppi e singoli esponenti politici, possono influenzarne le scelte così come la selezione della classe dirigente, specie negli enti locali. Più in generale, sono quindi gravissime le possibili conseguenze della corruzione sia il profilo strettamente economico sia sotto quello sociale e istituzionale.

Il quadro così delineato emerge con chiarezza dalle indagini di questi anni e trova puntuale riconoscimento nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Ho detto prima, citando Leopoldo Franchetti, che le mafie hanno fatto sempre ricorso a metodi corruttivi/collusivi come strumento per il conseguimento dei loro fini. In questi casi però il ricorso alla corruzione non costituiva l'estrinsecazione del metodo mafioso né era stato uno strumento che aveva contribuito alla originaria accumulazione del capitale di capacità di intimidazione proprio di una associazione mafiosa.

Su questi punti l'indagine Mondo di Mezzo ha offerto alla Suprema Corte l'occasione di una ulteriore elaborazione che conserva la sua validità (ed è infatti citata adesivamente in molte sentenze successive¹⁰) a prescindere da quello che sarà, in punto di fatto l'esito del processo.

Infatti la Cassazione, al termine di una articolata motivazione, ha enunciato il principio di diritto secondo cui: «*Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti*»¹¹.

Il primo passaggio è dunque costituito dall'esplicito superamento dell'affermazione che oggetto della minaccia in cui si esprime la forza intimidatrice dell'associazione non sono soltanto la vita o l'incolumità personale ma anche o soltanto *le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti*.

La sentenza prosegue poi affermando: «*Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio*».

¹⁰ Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2017 n. 1482, Fasciani e altri; Cass., Sez. II, 4 aprile 2017 n. 24851, Garcea e altri; Cass., Sez. II, 9 giugno 2017 n.1586, Paun e altri.

¹¹ Cass., Sez. VI, 10 aprile 2015 n. 625, Buzzi e altri.

Come si diceva prima, qui la Suprema Corte riconosce che una sistematica attività corruttiva posta in essere dall'associazione può determinare essa stessa, a determinate condizioni, l'acquisizione della forza intimidatrice che caratterizza le organizzazioni mafiose, purché naturalmente vi sia nel patrimonio associativo "*una riserva di violenza*", la disponibilità cioè della violenza e la capacità di usarla che costituiscono l'essenza del metodo mafioso.

Una posizione, quella della Suprema Corte, estremamente avanzata, che prende atto dell'evoluzione delle associazioni mafiose e delle caratteristiche della loro presenza nell'Italia di oggi e che sarà certamente oggetto di ulteriori riflessioni e approfondimenti.

7. Ciò nonostante, mafia e corruzione restano fenomeni diversi e non necessariamente collegati. Insomma, detto banalmente, una cosa è l'offerta o la richiesta corruttiva di un 'normale' imprenditore o di un 'normale' funzionario, ben altra cosa è quella dietro la quale si comprende che l'altra parte possa fare uso delle armi o comunque concretamente ricorrere alla violenza.

Pertanto l'affermazione che tende a legare indissolubilmente mafia e corruzione organizzata è falsa in punto di fatto ed è estremamente pericolosa perché fa perdere al concetto di mafia la sua tragica specificità, con un duplice rischio:

i) da un lato, il rischio di non riuscire più a cogliere e distinguere quello che è l'elemento caratteristico e fondamentale della mafia, che ne determina la pericolosità e la differenza dalle altre organizzazioni criminali: la disponibilità della violenza, non più monopolio dello Stato, e la capacità di ricorrere ad essa se ritenuto necessario (quello che i penalisti chiamano il metodo mafioso, che determina assoggettamento ed omertà, condizionando pesantemente la libertà di autodeterminazione dei cittadini);

ii) dall'altro lato, conseguentemente, il rischio di applicare il trattamento repressivo e sanzionatorio estremamente severo previsto per i reati di mafia alle 'normali' forme di corruzione così da realizzare una sostanziale ingiustizia, alla lunga inaccettabile alla coscienza civile del Paese e in contrasto con i principi stabiliti dalla nostra Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Su questi punti, io credo, noi operatori e gli studiosi dobbiamo prestare la massima attenzione.